Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 278-2022 - Seduta N° 3727 - del 01/04/2022 - Numero d'Ordine 42

Prot/2022/263043

Oggetto	Comune di Stella (Sv). Approvazione di variante al PRG, ai sensi dell'art. 10 della lr 10/2012 e s.m., per l'individuazione di una nuova zona a servizi in frazione S. Giustina, loc. Panazza, con contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m. (esclusione).
Struttura Proponente	Settore urbanistica
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore		X
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub i)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 settembre 1997 n.36 e s.m. (Legge urbanistica regionale);

Vista la legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)";

Vista la legge regionale 5 aprile 2012 n. 10 e s.m. (Disciplina delle attività produttive e riordino dello sportello unico);

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6 e s.m.;

Visto il Progetto di Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), adottato con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa 25.01.2022-21.02.2022, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 31 marzo 2017 e successive modificazioni recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla verifica di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO

Che il Comune di Stella è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con DPGR n. 256 del 15.4.1996;

Che il Comune:

- con DCC n. 32 del 28.11.2020, ha espresso l'assenso, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m., sulla variante al PRG in oggetto, ed ha adottato, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 32/2012 e s.m., il Rapporto Preliminare;
- con nota n. 6671 del 23.6.2021 ha trasmesso alla Regione istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, corredata dai relativi elaborati tecnici nonché l'attestazione relativa all'avvenuta effettuazione degli adempimenti di pubblicità/partecipazione degli atti di variante, senza seguito di osservazioni;
- con note n. 14296 del 23.12.2021 e n. 261 del 10.1.2022 ha inviato le integrazioni documentali, così come richieste dal Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS con nota prot. PG/2021/255473 del 27.7.2021;

Che il Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS, in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 5 della L.r. n. 32/2012 e s.m., con nota 26144 del 14.1.2022, ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla variante urbanistica in oggetto.

CONSIDERATO

Che, sotto il profilo urbanistico, l'area interessata dalla variante risulta classificata dal vigente PRG come zona "E2-agricola tradizionale" disciplinata dall'art. 21 delle Norme Generali di Attuazione;

Che la variante in argomento, come illustrato nella Relazione Istruttoria n. 338 del 10.3.2022 del Settore Pianificazione Territoriale e VAS e nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 339 del 10.3.2022, relazioni allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, è

volta all'individuazione di una nuova zona "Produttiva a destinazione turistico-ricettiva", con la relativa disciplina, all'interno della più vasta zona "E2-agricola tradizionale", al fine di consentire la realizzazione di una struttura destinata allo svolgimento di servizi privati convenzionati di interesse collettivo;

Che, sotto il profilo pianificatorio, l'intervento è compatibile con le indicazioni del vigente PTCP, sub assetto insediativo, che classifica l'area "IS-MA – Insediamenti Sparsi in regime normativo di Mantenimento" - disciplinata dall'art. 49 delle relative Norme di Attuazione, per le motivazioni riportate nella sopra menzionata Relazione Tecnica n. 339/2021;

Che, con riferimento al Piano Territoriale Regionale adottato, il Comune di Stella è inserito nell'ambito "Entroterra", il quale promuove le attività innovative di fruizione del territorio anche per usi non tradizionali, nel rispetto dei caratteri dei luoghi e delle componenti ambientali, e che, pertanto, la variante in argomento risulta coerente con la strategia del Piano, tenuto conto che la stessa è correlata al presidio e quindi alla cura, anche in chiave agricola, dell'ambito perifluviale;

Che l'area interessata dalla variante è assoggettata a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 42/2004 e s.m. (fascia 150 mt dai fiumi), confina a nord con il vasto ambito territoriale assoggettato al vincolo di cui al DM 24.4.1985 "zona delle Ciappe e del Bricco Cannone di notevole interesse ambientale geologico, paleontologico e storico sita nei Comuni di Stella e Pontinvrea" ed è confinante con aree caratterizzate da una consistente copertura boschiva;

Che la Regione:

- è l'Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 5 della lr 32/2012 e s.m.;
- è competente all'approvazione della variante al vigente PRG ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m. e dell'articolo 81, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2015 e s.m., variante assentibile ai sensi dell'art. 47 bis della l.r. 36/1997 e s.m., in quanto correlata ad un procedimento relativo all'insediamento di attività produttiva;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella citata Relazione Istruttoria n. 338 del 10.3.2022 e nella Relazione Tecnica n. 339 del 10.3.2022, in ordine alla variante al vigente PRG è emerso quanto segue:

- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l'assoggettamento a VAS per le motivazioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 338/2022;
- sotto il profilo urbanistico la stessa sia da approvare per le motivazioni contenute nella Relazione Tecnica n. 339/2022, con le prescrizioni ivi indicate;

Che la variante urbanistica in oggetto consta degli elaborati in dettaglio elencati nella citata Relazione Tecnica n. 339/2022;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 338 del 10.3.2022 e nella Relazione Tecnica n. 339 del 10.3.2022, allegate quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

1. di escludere, ai sensi dell'art. 13 della L.r. n. 32/2012 e s.m., dall'assoggettamento a VAS la variante al vigente PRG del Comune di Stella in oggetto indicata, per le ragioni riportate nella Relazione Istruttoria n. 338 del 10.3.2022, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m. e dell'art. 81, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2015 e s.m. - per le motivazioni e con le prescrizioni riportate nella Relazione tecnica n. 339 del 10.3.2022, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – la variante al vigente PRG del Comune di Stella indicata in oggetto la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP a norma del comma 7 del medesimo art. 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m.;

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ART. 13 l.r. n. 32/2012 smi

Relazione istruttoria n. 338 del 10/03/2022

Piano	Comune di Stella Variante al PRG ai sensi dell'art. 10 della l. r 10/2012 e s.m. e i. per l'individuazione di una nuova zona a servizi privati in frazione S. Giustina, loc. Panazza
Proponente	Comune di Stella
Data di avvio	14 gennaio 2022

Premessa e sintesi del procedimento

Con Deliberazione consiliare n. 32 del 28 novembre 2020 il Comune di Stella, ai sensi dell'art.10, comma 6, della l.r. 10/2012 e s.m.i., ha adottato il Rapporto Preliminare ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 32/2012 e ha espresso il preventivo assenso all'adozione della variante al PRG.

Con PEC/PG/2021/227127 del 1 luglio 2021, l'Amministrazione comunale ha trasmesso al Settore regionale Pianificazione territoriale e VAS l'istanza di richiesta di avvio del procedimento ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.i.. corredata dai relativi atti ed elaborati, integrati con PEC/2021/124916 del 28.12.2021 e con PEC/2022/17154 del 11.01.2022, e allegando l'attestazione degli avvenuti adempimenti di pubblicità-partecipazione della citata DCC n. 32/2020, previsti dall'art. 10, c. 6 della l.r. 10/2012, senza seguito di osservazioni.

Il Settore Pianificazione Territoriale e VAS, in data 14 gennaio 2022, ha quindi avviato con nota n. 2022/26144 la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, dopo aver concordato con il Comune di Stella l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

Sono pervenuti i seguenti contributi:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Settore Assetto del Territorio e Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio – parere ex art. 89 del DPR 380/2001 e s.m.	PEC 2022/120783 del 10/02/2022
ARPAL - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure	PEC 2022/139521 del 17/02/2022
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese spa	PEC 2022/36874 del 19/01/2022

Pareri pervenuti dalle Strutture interne:

Dipartimento ambiente e protezione civile	PROT 2022/131615 del 15/02/2022
Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità	PROT 2022/124368 del 11/02/2022

1. DESCRIZIONE del contesto

La variante proposta interessa un'area ubicata in località Panazza, frazione di Santa Giustina, in Comune di Stella. L'area è situata nei pressi del Parco Naturale Regionale del Beigua, nell'alta valle del torrente Sansobbia e in prossimità del torrente stesso. Si tratta di un terreno pianeggiante quasi completamente prativo compreso tra il torrente Sansobbia e la strada vicinale che serve la località Panazza, a cui risulta complanare, per un'estensione pari a 5000 mq; lungo il torrente è presente una zona ripariale alberata e cespugliata mentre lungo la viabilità è presente un filare di alberi spontanei.

2. CONTENUTO della variante

L'intervento è volto alla realizzazione di una struttura polifunzionale destinata ad ospitare le attività formative e didattiche dell'Associazione di Promozione Sociale denominata Centro Kriya Yoga Stella; si tratta

sostanzialmente di un edificio monopiano che contiene una sala multifunzione a pianta poligonale per circa 900 mc di volume geometrico e 240 mq di superficie lorda corrispondente ad una superficie coperta rispetto al lotto del 5%. E' prevista la realizzazione di un parcheggio destinato alla clientela disposto lungo la viabilità, mantenendo i due livelli delle fasce esistenti, collegato con la sala polivalente tramite un percorso pedonale; l'intervento prevede inoltre, sulla base della proposta di convenzione allegata agli atti, la cessione di una porzione di terreno sul lato sud, di circa 500 mq, da destinare a parcheggio pubblico al fine di creare uno spazio di sosta per l'accesso all'area naturale del torrente Sansobbia; è prevista la realizzazione di 5 posti auto, di una rampa di collegamento alla Strada Vicinale località Panazza e di un tracciato pedonale che dal parcheggio scende al torrente. Le sistemazioni esterne prevedono modalità realizzative che mantengano la permeabilità del suolo con operazioni limitate alla regolarizzazione e compattazione del terreno. E' infine prevista l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e termini sulla copertura della sala polivalente.

La variante al PRG, soggetto alle limitazioni di cui all'art. 47 bis della L.R. 36/1997 e smi, per cui la modifica sottesa all'intervento in questione è ammissibile in quanto correlata ad un'istanza SUAP ai sensi della L.R. 10/2012 e smi, riguarda la diversa classificazione dell'area, oggi "Zona Agricola Tradizionale E2" del PRG vigente, con l'introduzione di una nuova "Zona Produttiva - Destinazione Turistico Ricettiva T" destinata a edifici a servizi di interesse collettivo; alla nuova zona, corrispondente al lotto di intervento, pari a circa 5000 mq e costituito dal mappale 144 e da parte dei mappali 140 e 501 del foglio 9, sono associati i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi, indicati nella relativa scheda di variante:

- destinazione d'uso: edificio a servizi di interesse collettivo;
- indice fondiario: 0,18 mc/mq
- altezza massima dei fronti dell'edificio: 4 m
- piani fuori terra: 1
- superficie minima d'intervento: 5000 mq

Restano invariate rispetto alla zona E2 le distanze minime dalle strade, dalle residenze e dai confini ed è ammessa la realizzazione di "annessi" per manufatti agricoli di superficie massima pari all' 1% del lotto, con superficie massima per annesso pari a 40 mq per 3 m di altezza.

E' infine prevista l'introduzione della seguente norma di flessibilità:
"costituiscono margine di flessibilità i seguenti discostamenti rispetto alle previsioni:
a) Modifica del perimetro della zona con uno scostamento dalla previsione fino a 5 metri, mantenendo la stessa superficie .
b) Ove contestualmente all'intervento e su richiesta del Comune siano individuate superfici per il pubblico servizio (parcheggi e verde attrezzato, viabilità e altro), ubicate anche in distanza dal lotto di intervento, e che le stesse siano gratuitamente cedute al Comune, l'edificio da realizzare potrà usufruire di un incremento superficiario pari al 10% della superficie realizzabile nella zona oggetto di intervento."

3. ANALISI AMBIENTALE

QUADRO CONOSCITIVO: tematismi ambientali analizzati e possibili impatti

L'analisi è stata condotta sulla base dei contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento.

Il Rapporto Preliminare descrive la variante urbanistica corrispondente all'introduzione di una nuova "Zona Produttiva - Destinazione Turistico Ricettiva T" destinata alla realizzazione di una sala polifunzionale destinata a corsi e seminari, evidenziando i positivi effetti socio economici dell'iniziativa proposta, volta ad introdurre una funzione correlata alla fruizione e valorizzazione del contesto ambientale, in chiave innovativa, attraverso un intervento che minimizza, per caratteristiche compositive e costruttive, la trasformazione del territorio, non individuando quindi impatti ambientali significativi.
Lo stesso rapporto affronta la disanima delle tematiche ambientali interessate dall'intervento proposto e descrive le soluzioni progettuali individuate per la migliore integrazione dell'intervento nel contesto ambientale di riferimento.

Per le tematiche specifiche si evidenzia quanto segue.

Idrogeologia

Sotto il profilo geomorfologico, il RP riporta una descrizione di sintesi dell'assetto geologico del luogo ed evidenzia che l'ambito di intervento ricade su aree con suscettività al dissesto classificata dal Piano di Bacino del Torrente Sansobbia Pg0- molto bassa.

Inoltre, come evidenziato nel parere reso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Regione Liguria, Direzione Ambiente, Settore Assetto del Territorio, l'area non è localizzata all'interno della fascia di rispetto di 100 m dal perimetro di aree speciali, non interferisce con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, non interferisce con dissesti dell'Inventario dei Fenomeni Franosi, non è ricompresa in aree carsiche e non appartiene a Comune suscettibile di liquefazione.

Sotto il profilo idraulico, l'area oggetto della variante urbanistica in questione ricade nell'ambito disciplinato dal Piano di Bacino del Torrente Sansobbia e non interferisce con le fasce di inondabilità, rilevandosi tuttavia, come indicato nel sopra menzionato parere, che il tratto del torrente in questione risulta non indagato; pertanto con riferimento al parcheggio pubblico previsto e alla correlata rampa di accesso prevista, **l'Autorità di Bacino evidenzia che *"in sede di attuazione delle previsioni dello SUAP dovrà comunque essere verificata l'idoneità idraulica di ammissibilità degli interventi urbanistico-edilizi ai sensi dell'art 8 comma 2 e 3 della Normativa del Pdb del Sansobbia, in quanto ricadenti nella fascia di rispetto dei 40 m di rivo non indagato."***

Inoltre, **sempre con riferimento all'area pubblica per l'accesso al torrente Sansobbia, nel tratto non indagato l'Autorità ricorda** che "*gli indirizzi interpretativi e chiarimenti in merito all'applicazione della norma di fascia A dei Pdb di cui alla DGR n.848/2003, per la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, recitano espressamente: "Nell'ambito della finalità generale dei piani di bacino in tema di rischio idrogeologico, la finalità della norma in oggetto è quella di **garantire che non siano attuate trasformazioni urbanistiche di zone già riconosciute come a pericolosità molto elevata (T=50 anni ovvero frana attiva) tali da comportare la permanenza di persone in insediamenti non adeguatamente protetti o proteggibili dagli eventi calamitosi.** In questo senso, …omissis… sono da ritenersi ammissibili, a titolo di esempio, interventi quali……omissis….., parcheggi a raso, purché siano previste le adeguate azioni e misure di protezione civile.""*

Con lo stesso parere sopra citato viene inoltre espresso parere favorevole sulla compatibilità delle previsioni urbanistiche rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio ex art. 89 del DPR n. 380/2001 e s.m.e i., specificando che "*nella fase progettuale legata ai futuri titoli edilizi, vengano approfonditi gli studi di carattere sismico in relazione all'appartenenza del Comune di Stella alla classe sismica 4 ai sensi della DGR 216 del 17/3/2017 e sia verificata l'idoneità idraulica di ammissibilità degli interventi urbanistico-edilizi ai sensi dell'art 8 comma 2 e 3 della Normativa del Pdb del Sansobbia. L'ottemperanza a tali prescrizioni è demandata al Comune di Stella prima del rilascio dei titoli edilizi*."

Per quanto attiene al profilo idraulico, non si rilevano criticità in relazione alla previsione oggetto di variante, tenuto conto che l'estensione dell'area interessata è tale da consentire la localizzazione del parcheggio pubblico per l'accesso al T. Sansobbia nel rispetto della disciplina del vigente Piano di Bacino.

Risorse idriche e servizio idrico integrato

Non si rilevano criticità sotto tale profilo in quanto, come indicato nel Rapporto Preliminare, l'area è servita da acquedotto e da fognatura, a cui verranno fatti i debiti allacci, come confermato nel parere del Dipartimento Ambiente e Protezione civile regionale.

Paesaggio, consumo di suolo e rapporti con il PTCP e con il PTR

Sull'area dell'intervento insiste il vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 142, comma 1, lett. c), "Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.".
Inoltre, l'area è soggetta al regime paesistico relativo a "insediamenti sparsi in regime di mantenimento" IS MA del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico PTCP, rispetto al quale le previsioni in questione non si pongono in contrasto, prevedendo la realizzazione di un edificio di ridotte dimensioni, di carattere "speciale" tale da non incidere sull'assetto insediativo dell'ambito né da richiedere nuove infrastrutturazioni.
Dal punto di vista del consumo di suolo non si rilevano criticità, in quanto, seppure, come rilevato nel parere del Dipartimento Ambiente e Protezione civile, l'introduzione della "Zona Produttiva – Destinazione Turistico Ricettiva T" comporterebbe potenzialmente maggior consumo di suolo rispetto all'attuale destinazione, il volume edificabile è stabilito dalla norma in variante e circoscritto alla prevista realizzazione della sala polivalente.
Infine, con riferimento al Piano Territoriale Regionale, adottato con DCR n. 2 del 25/01/2022 - 21/02/2022, il Comune di Stella è inserito nell'ambito "Entroterra" che promuove le attività innovative di fruizione del

territorio anche per usi non tradizionali, nel rispetto dei caratteri dei luoghi e delle componenti ambientali, evidenziandosi quindi che la variante in parola è in linea con la strategia del Piano, tenuto conto che la stessa è correlata al presidio e quindi alla cura, anche in chiave agricola, dell'ambito perifluviale.

Tema Biodiversità

Come indicato nel Rapporto Preliminare, l'area in questione è esterna a ZSC. Per quanto riguarda la rete ecologica l'area ricade fra le Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Aperti, mentre il tratto adiacente del torrente Sansobbia costituisce un Corridoio Ecologico per Specie di Ambienti Acquatici.
L'area è inoltre compresa tra le aree protette della provincia di Savona, con riferimento all'area di interesse naturalistico ambientale "20-LE-Gi" Giovo Ligure, mentre la Carta uso suolo 2019 individua bosco di specie igrofile e prati stabili.
In particolare nel parere di ARPAL viene specificato che la Tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti che interessa l'area in questione riguarda "*la potenziale presenza di Cicindela maroccana pseudomaroccana, Euphydryas provincialis, Lanius collurio*" e che il Corridoio ecologico per specie di ambienti acquatici che segue il corso del Torrente Sansobbia riguarda "*Alcedo atthis, Barbus plebejus, Telestes souffia*" e che "*quest'ultimo inoltre è inserito nella Zona Umida "alto corso T. Sansobbia" interna al Parco Naturale Regionale del Beigua, in cui è segnalata la presenza di Rana dalmatina, Myotis daubentonii, Telestes muticellus*". Evidenzia inoltre che "*la carta dei tipi forestali 2013 individua lungo il torrente Sansobbia, Alneto di Ontano nero (FR40X) assimilabile all'Habitat prioritario Natura2000_91E0*, mentre non attribuisce nessun valore all'area interessata dalla realizzazione del centro*" e che "*la consultazione del database Li.Bi.Oss non individua segnalazioni di specie di particolare significato naturalistico*".

L'Agenzia evidenzia quindi che la zona ha un elevato valore naturalistico per gli elementi di connettività ecologica in essa presenti, indicando **la necessità di osservare una serie di cautele <u>in fase operativa</u> di attuazione degli interventi previsti dalla variante riguardanti la realizzazione del centro** yoga di seguito indicate.

- *I prati stabili rappresentano aree particolarmente ricche di biodiversità, che potenzialmente potrebbero rappresentare un Habitat Natura 2000 prioritario.* ***Sarebbe pertanto opportuno, prima di procedere alle attività cantieristiche, effettuare un rilievo fitosociologico*** *volto a descrivere l'Habitat presente* ***e, se necessario, rivedere la disposizione delle opere previste in modo da ridurre al minimo le incidenze****. In ogni caso, qualora venissero rilevate specie d'interesse conservazionistico, dovranno essere inserite nell'apposito format, scaricabile on line al seguente indirizzo: https://www.arpal.gov.it/homepage/natura/osservatorio-della-biodiversità.html, ed inviate all'Osservatorio della Biodiversità Ligure – Li.Bi.Oss., come previsto dalla DGR 681/2016.*
- *Al fine di non inficiare la funzionalità dell'elemento della Rete Ecologica Regionale presente,* ***sarebbe raccomandabile, prima di procedere alla realizzazione del centro, provvedere ad una valutazione del progetto in quest'ottica, prevedendo eventualmente opportune misure correttive volte a limitare le interferenze con le specie presenti nel corridoio ecologico, sia nella fase cantieristica che allo stato conclusivo****. Ad esempio, potrebbe essere opportuno spostare il centro yoga in un'area più prossima alla viabilità esistente. Questa soluzione inoltre andrebbe a ridurre gli scavi e le attività cantieristiche per la realizzazione degli allacci delle utenze.*

La necessità di procedere **ad un'analisi delle componenti vegetazionali dell'ambiente prativo** in fase operativa è evidenziata anche nel parere del "Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità" regionale.

Vengono inoltre espresse le seguenti **indicazioni e cautele <u>in fase operativa</u> riguardanti la prevista area a parcheggio pubblico** per l'accesso al Torrente Sansobbia, evidenziate anche nel suddetto parere del "Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità" che evidenzia la **necessità di un approfondimento sulle componenti bionaturalistiche potenzialmente interessate**, **<u>tenuto conto della sopra indicata necessità di definire in fase di approvazione del progetto una localizzazione idonea rispetto alle criticità idrauliche</u>**;

- *Oltre alla realizzazione del centro, l'intervento porterebbe anche alla* ***fruizione dell'area umida****. Ai fini della salvaguardia dell'Habitat e delle specie presenti risulta fondamentale* ***regolamentarne la fruizione*** *onde evitare che vengano svolte attività che possano interferire con le specie presenti, in particolar modo durante il periodo riproduttivo, ovvero tra marzo e maggio;*
- *Si ritiene opportuno introdurre, quale prescrizione, la necessità che* ***la realizzazione del sentiero di collegamento tra il parcheggio e il torrente non comporti il taglio o la perdita delle specie vegetali ripariali afferenti all'Habitat prioritario Natura2000_91E0*****;**

- *Per quanto riguarda **le siepi previste per separare l'area privata da quella pubblica, si richiede di sostituire il cipresso di Leyland con specie autoctone** e coerenti con le condizioni meteoclimatiche del luogo. Sarebbe inoltre auspicabile che queste fossero scelte anche con un'attenzione particolare al loro ruolo ecologico per le specie animali presenti, ad esempio per la loro utilità come aree rifugio o risorsa trofica.*

L'Agenzia evidenzia infine la necessità *"di **mettere in atto tutte le misure necessarie volte ad impedire la diffusione delle specie aliene**, in particolare sarebbe opportuno provvedere alla rivegetazione con idrosemina delle aree con terreno smosso privato da vegetazione che rappresentano aree particolarmente favorevoli all'impianto di queste specie."*

Per quanto sopra esposto, non si rilevano quindi impatti significativi a carico della previsione oggetto della variante in parola, in quanto sarà in sede attuativa della previsione urbanistica che dovrà essere verificata la compatibilità del progetto rispetto alle indicazioni per la tutela della biodiversità sopra riportate.

Qualità dell'aria, rumore e mobilità e rifiuti

Non si rilevano criticità, come confermato nel parere del Dipartimento Ambiente e Protezione civile regionale, considerato che, come indicato nel Rapporto Preliminare, non si prevedono emissioni e che la richiesta di energia elettrica verrà compensata dall'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura della sala polivalente.
Non si rilevano criticità sul comparto rifiuti, evidenziando quanto indicato nel Rapporto Preliminare con riferimento al servizio attivo nel Comune di Stella circa la raccolta porta a porta dei rifiuti e al previsto utilizzo di bidoni di raccolta differenziata coerentemente conferiti e installazione di una compostiera.

4. CONCLUSIONI

Alla luce dell'istruttoria svolta e dei pareri pervenuti, si ritiene che le previsioni oggetto della variante al PRG di Stella, in oggetto indicata, **non debbano essere assoggettate alla procedura di VAS** ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m in quanto non sono stati riscontrati significativi impatti ambientali.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Arianna Garbarino)

F.to Il Dirigente del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
ad interim
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e VAS
(Ing. Alessandro Croce)

REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO
SETTORE URBANISTICA

Relazione Tecnica n. 339 del 10/3/2022

Fascicolo 96/2021

OGGETTO: Comune di Stella(SV) – Variante al PRG ai sensi dell'art. 10 l. r 10/2012 e s.m. per individuazione di una nuova zona a servizi privati in frazione S. Giustina, loc. Panazza

Individuazione della competenza regionale:

Il Comune di Stella è dotato di PRG approvato con DPGR n.256 in data 15.04.1996, privo della disciplina paesistica di livello puntuale e pertanto assoggettato ai limiti di cui all'art. 47bis della l.r 36/1997 e sm., che si concretano nel divieto di adottare ed approvare varianti a tale strumento, fatta eccezione per le varianti finalizzate all'approvazione di opere pubbliche e di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica e privata incolumità, per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione e riqualificazione per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito Accordo di Programma, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali.

La variante proposta è assentibile in quanto correlata ad un progetto comportante l'insediamento di un'attività produttiva e la relativa approvazione è di competenza della Regione ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della L.r. n. 10/2012 e s.m. e dell'81, comma 1, lett. a), della L.r. n. 11/2015.

PREMESSE

Iter approvativo del procedimento:

Lo SUAP del Comune di Stella, a seguito di specifica istanza presentata dal proponente in data 22.10.2020, ha trasmesso via PEC con nota prot. 6671 del 23.06.2021 (assunta al protocollo generale della Regione al n. PG/2021/227127 in data 01.07.2021) copia della DCC n. 32/2020 di adozione della proposta di variante al PRG ai sensi dell' art. 10 della l. r. 10/2012 e s.m. e ha comunicato le credenziali per l'acquisizione telematica della documentazione illustrativa della modifica allo strumento urbanistico vigente, come prevista dall'art. 10, comma 5, della medesima legge, e di quella inerente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della l.r 32/2012 e sm

Il Settore Pianificazione Territoriale e VAS con nota n PG/2021/255473 del 27.07.2021, ha richiesto integrazioni della documentazione agli atti. Tali richieste sono state riscontrate dall'A.C con note n. 14296 del 23.12.2021 e n. 261 del 10.01.2022 (assunte al protocollo regionale rispettivamente al n. PG/2021/124916 in data 28.12.2021 e al n. PG/2022/17154 in data 11.01.2022). Di conseguenza, il Settore Pianificazione Territoriale e VAS, con nota n PG/2022/26171 del 14/01/2022, ha avviato la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13 della l.r 32/2012 e s.m

L'A.C., in allegato alla nota n. 6671 del 23.06.2021 sopracitata, ha inviato l'attestazione dell'Ufficio messi comunali (prot. 6672 del 23.06.2021), con cui è stato dato atto che nel periodo di pubblicità partecipazione (dal 30.11.2020 al 15.12.2021) non sono state presentate osservazioni.

CONSIDERAZIONI

Descrizione della variante al PRG

La variante al P.R.G. proposta interessa una superficie territoriale di circa 5000 mq in località Panazza, frazione di S. Giustina, identificata al Catasto Terreni al fg. 9, porzioni dei mapp.li 501 e 140 e mapp.le 144 per intero.

L'area ricade in zona "E2-agricola tradizionale" del vigente PRG, disciplinata dall'art. 21 delle relative NdA, parti del territorio destinate prevalentemente a coltivazioni sia specializzate che di tipo orto-frutticolo, con obiettivo prioritario il mantenimento dell'insediamento sparso, in coerenza con la classificazione ISMA del PTCP, sub-assetto insediativo.

La disciplina di intervento del PRG vigente ammette nella zona l'insediamento della funzione residenziale per finalità di conduzione del fondo rurale, quale residenza primaria del conduttore e di annessi agricoli. Lo SUG vigente ammette interventi di nuova edificazione per attività connesse alla conduzione agricola del fondo e la localizzazione di attività produttive , di lavorazione e di conservazione dei prodotti agricoli con superficie coperta di 500mq, con il rispetto dei seguenti parametri urbanistico-edilizi: if residenziale=0,03mc/mq, Hmax=6,5m, piani fuori terra 2, sup min di intervento=4000mq, e per gli annessi agricoli (sup. max copribile 1%, altezza max 4,5m, piano fuori terra n.ro1, sup. min di intervento 3000mq,ecc)

La variante urbanistica adottata dalla C.A si concretizza nell'individuazione, all'interno della più vasta zona "E2-agricola tradizionale" del PRG vigente, di una specifica zona "produttiva a destinazione turistico-ricettiva", il cui perimetro è rappresentato nell'elaborato denominato "sovrapposizione PRG" e la cui disciplina di intervento è espressa nell'elaborato "parametri di variante al PRG".

Variante al PRG adottata dalla C.A.

Parametri urbanistici, proposta variante - confronto con disciplina PRG vigente (vedi DCC n. 32/2020)

	PRG vigente	**Variante PRG (proposta)**	**Raffronto PRG vigente/variante proposta (vedi DCC n. 32/2020)**
Per funzione residenziale			
Zona di PRG	**Zona agricola**	**T-turistico produttiva-ricettiva**	**Variante**
Destinazioni d'uso	Residenza	**Edifico a servizi di interesse collettivo**	**Variante**
Indice fondiario	0,03 mc/mq	**0,18 mc/mq**	**Variante**
Altezza max dei fronti dell'edificio	6,50m	**4,00m**	**Variante**
Piani fuori terra	n.ro 2	**n.ro 1**	**Variante**
Distanza minima residenza	m. 20	m. 20	Conforme
Distanza minima dai confini	m. 10	m. 10	Conforme
Distanza minima ciglio stradale	m. 10	m. 10	Conforme
Sup . minima di intervento	Mq 4000	**Mq 5000**	**Variante**
Per funzione Annessi Agricoli			
Zona di PRG	**Zona agricola**	**T-turistico produttiva-ricettiva**	**Variante**
Destinazioni d'uso	Manufatti agricoli	Manufatti agricoli	Conforme
Sup. max copribile	1%	1%	**Variante**
Sup. max copribile per ciascun manufatto	300 mq	**40mq**	**Variante**
Altezza max dei fronti dell'edificio	4,50m	**3,00m**	**Variante**
Piani fuori terra	n.ro 1	n.ro 1	Conforme
Distanza minima residenza	m. 20	m. 20	Conforme
Distanza minima dai confini	m. 10	m. 10	Conforme
Distanza minima ciglio stradale	m. 10	m. 10	Conforme
Sup . minima di intervento	Mq 3000	**Mq 4000**	**Variante**

La variante prevede inoltre:

- L'eliminazione per le zone agricole della possibilità di usufruire della deroga del rispetto della distanza tra i fabbricati con la conseguente possibilità di costruire annessi agricoli a 5m di distanza da altri manufatti in luogo dei 20m previsti. In variante è quindi proposta l'introduzione della seguente norma: *non sono ammesse deroghe rispetto ai limiti imposti per le distanze dai fabbricati, dai confini e dalle strade*
- L'introduzione, in sostituzione di quella relativa alla zona agricola "E2" della norma relativa alle *zone turistiche "T" che prevede: possibilità di realizzare tettoie per il ricovero degli autoveicoli pertinenziali all'edificio principale, con trascrizione del relativo vincolo, con superficie non superiore a 30 mq e altezza in gronda non eccedente i 2,10m, nel rispetto delle distanze di zona, Per le tettoie aperte su tutti i lati e non aderenti all'edificio principale sono da rispettare le distanze previste dal Codice Civile. La tipologia costruttiva dovrà essere preferibilmente in legno e i materiali analoghi e coerenti a quelli utilizzati per l'edificio principale*.
- I seguenti margini di flessibilità:
  1) Modifica del perimetro della zona con uno *scostamento di 5m nel rispetto comunque della superficie complessiva originariamente prevista*,
  2) *Incremento del 10% della superficie realizzabile in zona connesso alla individuazione, su richiesta del comune di superfici di pubblico servizio (parcheggi, verde attrezzato, viabilità o altro), ubicate anche a distanza dal lotto di intervento che siano previste in cessione gratuita al comune*
- *Titolo edilizio convenzionato (come emerge dalla lettura della D.C.C. n. 32/2020)*

Carico urbanistico.

La proposta di variante al PRG, attraverso l'introduzione di una nuova zona "produttiva - turistico – ricettiva", comporta un incremento del carico urbanistico complessivo, derivante dalla nuova funzione attribuita all'area (attività e servizi di interesse collettivo) e dal conseguente carico insediativo indotto, seppur non continuativamente, dalle attività svolte.

Ciò è evidente in quanto il PRG vigente circoscrive ad oggi le attività insediabili esclusivamente a quelle afferenti all'attività agricola di tipo produttivo tradizionale, ammettendo nuove costruzioni ad uso residenziale solo se funzionali alla conduzione dei fondi agricoli e ad uso produttivo in correlazione alle capacità produttive dell'azienda agricola.

Disciplina Territoriale e Paesistico- Ambientale.

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP - approvato con DCR n. 6 del 26-02-90):

L'area di intervento è ricompresa in regime "IS-MA Insediamenti sparsi in regime di mantenimento del PTCP", disciplinato dall'art. 49 delle relative Norme di Attuazione.

L'obiettivo di tale regime è quello di "mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo alle eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti, che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa"

Regime di vincolo:
L'area risulta sottoposta al vincolo di cui all'art. 142, comma 1, let. c), del D.lgs 42/2004 e s.m (fascia 150 mt dai fiumi), confina a nord con il vasto ambito territoriale assoggettato al vincolo di cui al D.M 24.04.1985 "zona delle Ciappe e del Bricco Cannone di notevole interesse ambientale geologico, paleontologico e storico sita nei comuni di Stella e Pontinvrea" ed è confinante con aree caratterizzate da copertura boschiva (fascia che si sviluppa parallelamente al corso del torrente, per circa 200m)

VALUTAZIONI

Sotto il profilo urbanistico la variante può essere approvata in quanto finalizzata alla realizzazione di una struttura destinata allo svolgimento di servizi convenzionati di interesse collettivo e, in particolare, ad attività educative e culturali, oltreché a promozione di attività sociali destinate a persone con disagi sociali, culturali, psicologici, economici, ecc. La C.A. ha riconosciuto l'intervento di che trattasi di "….*omissis* interesse pubblico e di utilità sociale con positivi effetti sulla collettività in termini di offerta di iniziative sociali, stante l'assunzione in capo al soggetto attuatore di impegni e obblighi nei confronti dei residenti nel comune…..*omissis*…." attribuendo peraltro allo stesso una finalità di "…*omissis*….riqualificazione dell'area ritenuta meritevole di considerazione ai fini della valorizzazione e dello sviluppo del territorio locale" (vedi DCC 32/2020)
Per la migliore disciplina della zona urbanistica di nuova introduzione è necessario riformulare la norma proposta nei termini riportati nell'Allegato A alla presente relazione

Sotto il profilo del rapporto con il PTCP
Le previsioni di intervento derivanti dalla variante in argomento rispettano le caratteristiche connotative (orografiche, morfologiche e vegetazionali, ecc) dello specifico ambito "ISMA", in quanto non comportano complessivamente alterazione degli elementi identitari del paesaggio e dell'assetto urbanistico. La specificità della destinazione funzionale prevista dà la possibilità di proporre anche interventi innovativi, sia per caratteristiche dimensionali che tipologiche-architettoniche, che risultano tuttavia comunque riconducibili all'obiettivo di "mantenimento delle ricorrenze significative" perseguite dal PTCP, attraverso l'uso di materiali, finiture, ecc, propri della tradizione locale.
A ciò contribuiscono le regole per la qualità progettuale degli interventi, da definire e inserire quali parti integranti e sostanziali della norma, ossia le modalità e i materiali previsti per sistemazione di aree esterne, di percorsi pubblici e privati di accesso alla struttura e di parcheggi pertinenziali e a standards (minimali opere di regolarizzazione del terreno con utilizzo di materiali quali terra, ghiaia, stabilizzato di cava, ecc). Non è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture stradali in quanto il sito di intervento è raggiungibile dalla strada vicinale Panazza, che si sviluppa nella porzione a valle, a confine dello stesso.
Al fine di perseguire una maggiore tutela della copertura boschiva prossima al fiume e delle caratteristiche morfologiche dell'area, riducendo al minimo movimenti e trasformazione del terreno, in coerenza peraltro con i profili ambientali emersi dal procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, è necessario che siano revisionate dal punto di vista dimensionale e localizzativo le previste aree destinate a parcheggio (park pubblico, park clientela, park pertinenziale). Dovrà quindi essere realizzato un unico parcheggio della superficie complessiva massima di 800 mq, comprendente gli spazi per parcheggi pubblici (500mq), quelli per la clientela e quelli pertinenziali (questi ultimi dovranno corrispondente a 1/10 del volume in progetto, ossia avere superficie pari a 87,86 mq).

Alla luce di tali valutazioni, sono pertanto da formulare le seguenti prescrizioni:
- introduzione negli elaborati cartografici del PRG della nuova zona da denominarsi "ZPSs - zona speciale per servizi privati convenzionati - S. Giustina-loc. Panazza", il cui perimetro è coincidente con quello indicato nell'elaborato "sovrapposizione PRG"
- introduzione al Titolo IV "zone per insediamenti produttivi" delle Norme del PRG vigente, di un nuovo articolo da denominarsi Art. 16 S "zona ZPSs - zona speciale per servizi privati convenzionati - S. Giustina-loc. Panazza"." con i contenuti riportati nell'Allegato "A" alla presente relazione,.
- modifica degli elaborati costitutivi della variante, sotto elencati, sulla base di quanto evidenziato ai sopra riportati punti e rettifica dei dati quantitativi superficiari relativi ai parcheggi pertinenziali, la cui superficie deve essere limitata a quella richiesta dalla legislazione vigente (1/10del Volume, ossia n.ro 7 posti per una sup. di 87,86mq);
- realizzazione di un unico parcheggio della superficie complessiva massima di 800 mq, nella porzione di sud-est dell'area di intervento, comprensivo della quota parcheggi pubblici (500mq), clientela e pertinenziali (come rideterminati al punto sopra), come in dettaglio riportato nell'Allegato "A" alla presente relazione;
- ridefinizione bozza atto convenzionale provvedendo allo sviluppo dei contenuti previsti dall'art. 49 della lr. 36/1997 e sm., come in dettaglio riportato nell'Allegato "A" alla presente relazione.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra considerato e valutato, si ritiene che la variante al PRG del comune di Stella, correlata allo SUAP in argomento, possa essere approvata cono le prescrizioni sopra riportate.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Patrizia Ottonello)

F.to Il Dirigente del Settore Affari Giuridici Territorio
ad interim
Dirigente del Settore Urbanistica
(Dott. Daniele Casanova)

Elenco degli elaborati di cui all'art.10, comma 5, lett. a), L.r 10/2012, (adottati con DCC n. 32 in data 28.11.2020), da approvare (previa introduzione delle correzioni/rettifiche sopra evidenziate):

- Elaborato "sovrapposizione PRG";
- Allegato A – disciplina in variante.

ALLEGATO A)

Art. 16 S - "zona ZPSs - zona speciale per servizi privati convenzionati - S. Giustina-loc. Panazza".
La zona coincide con l'area contraddistinta al CT al fg. 9, mapp.li 140 e 501 (porzioni), 144.(intero)
In tale area, ubicata in frazione S. Giustina, località Panazza è ammesso un intervento di nuova costruzione la cui disciplina urbanistica è di seguito riportata

Regime normativo PTCP assetto insediativo del livello locale vigente: - "ISMA - insediamento sparso in regime di mantenimento", art. 49 Norme PTCP

Parametri urbanistico-edilizi intervento:
Funzione produttiva speciale a servizi (art. 13, c. 1, lett. g), L.r. n. 16/2008 e s.m.)

- superficie territoriale lotto di intervento	= 5000mq
- Indice fondiario	= 0,18mc/mq
- Sup. minima lotto di intervento	= 5000 mq
- Altezza max fronti edificio	= 4,00 m
- Piani fuori terra	= n.ro 1
- distanza dalle strade pubbliche carrabili	vedi art. 6-9
- distanza dalle strade pubbliche pedonali	vedi art. 6-9
- distanza dai confini	vedi art. 6-9
- distanza dalle costruzioni	vedi art. 6-9
- altezza delle costruzioni	vedi art. 6-9
- piani fuori terra	vedi art. 6-9
- Standards	vedi D.M 1444/68 (art. 5)
- Parcheggi pertinenziali	vedi art. 10 legge 122/89 e s.m
- Spazio Parcheggi complessivo privati pert + clienti + standards	max 800mq

Potrà essere realizzata quale manufatto di pertinenza una sola tettoia per il ricovero degli autoveicoli pertinenziali, con superficie non superiore a 30 mq e altezza in gronda non eccedente i 2,10m,
La tettoria dovrà avere struttura lignea e copertura in tegole o altri materiali compatibili con il contesto, dovrà essere aperta su tutti i 4 lati e non potrà essere costruita in aderenza all'edificio principale. Sono da escludere per la copertura l'uso di materiali quali lamiera e materiale plastico in genere.
Modalità attuativa: Titolo edilizio convenzionato avente i contenuti previsti dall'art. 49 della l.r 36/1997 e s.m

Regole per la qualità progettuale:
- I tramiti viari e pedonali di accesso al nuovo intervento dovranno essere realizzati con fondo naturale (ghiaia, stabilizzato, terra battuta, ecc). Sono possibili limitati tramiti ex-novo con funzione di collegamento/accesso tra la strada provinciale e l'area destinata a parcheggio con dimensioni max di mt. 2,50. Tali tramiti stradali dovranno evitare la modifica morfologica del terreno con scavi e riporti e dovranno essere sviluppati seguendo l'andamento naturale del terreno e delle fasce terrazzate esistenti.
- gli interventi non devono interessare le aree caratterizzate da vegetazione arborea e boschiva esistenti e non devono modificare la consistenza tipologica e la struttura dei terrazzamenti esistenti

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-269

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		25/03/2022 15:45
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pier Paolo Tomiolo		22/03/2022 12:48
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		21/03/2022 16:46
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Daniele CASANOVA		21/03/2022 16:38
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		21/03/2022 15:59
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Patrizia OTTONELLO		21/03/2022 15:58
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Alessandro CROCE		21/03/2022 15:51

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente da: PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 05-04-2022 16:12:41
Certificato valido dal 13-10-2020 al 13-10-2023